



Berna, 8 gennaio 2018

## Foglio informativo concernente la vendita in Svizzera di prodotti chimici via Internet

Anche nella vendita di prodotti chimici via Internet devono essere rispettate le disposizioni del diritto in materia.

### Di quali prodotti si tratta?

Tra i prodotti chimici rientrano anche le seguenti sostanze:

- **detergenti**
- **adesivi**
- **colori**
- **sostanze odorose**
- **oli essenziali**
- **decalcificanti**
- **prodotti di pulizia disinfettanti**
- **concimi**
- **biocidi**
- **prodotti fitosanitari**

Per le derrate alimentari, i cosmetici, gli agenti terapeutici e gli alimenti per animali vigono altre disposizioni legali.



### Panoramica: come procedere?

Chi importa o vende un prodotto a nome proprio, è responsabile e risponde della sua sicurezza. Si applica il principio del controllo autonomo, i cui punti più importanti sono:

- **etichettare** mediante pittogrammi di pericolo nonché avvertenze di pericolo e di sicurezza
- allestire, aggiornare e consegnare la **scheda di dati di sicurezza**
- annunciare i prodotti all'**Organo di notifica per prodotti chimici**
- osservare i **divieti di utilizzazione** e le **limitazioni di sostanze**
- **omologare i prodotti fitosanitari e i biocidi** (disinfettanti, insetticidi, fungicidi, ecc.)
- utilizzare **apposite chiusure a prova di bambini** e **indicazioni di pericolo percettibili al tatto per ipovedenti** (a seconda delle proprietà)

Nell'ambito del **commercio** e della **vendita** occorre prestare attenzione alle:

- **disposizioni in materia di pubblicità**
- **informazioni per i clienti**
- **restrizioni concernenti la fornitura**

### Etichettatura

Il prodotto deve essere etichettato, conformemente alle sue proprietà pericolose, con i corretti **pittogrammi di pericolo**, **l'avvertenza**, nonché **le indicazioni di pericolo** e **i consigli di prudenza**.

Spesso, per i prodotti importati non si può fare affidamento sulla presenza o sull'assenza dell'etichetta originale: l'obbligo di etichettare i prodotti pericolosi non vige in tutti i Paesi (p. es. negli Stati Uniti o in Asia). La pericolosità di un prodotto e l'etichettatura che ne risulta devono comunque essere verificate dall'importatore. In Svizzera l'etichetta deve essere redatta in due lingue ufficiali o perlomeno in quella della regione in cui è venduto il prodotto.

### Scheda di dati di sicurezza

Per i professionisti deve essere allestita una scheda di dati di sicurezza con informazioni sulla pericolosità, le modalità d'impiego e lo smaltimento del prodotto ⇒ [www.organodinotifica.admin.ch/sds](http://www.organodinotifica.admin.ch/sds)

### Obbligo di notifica

I prodotti chimici devono essere notificati all'Organo di notifica per prodotti chimici e iscritti nel relativo registro ⇒ [www.organodinotifica.admin.ch/annuncio](http://www.organodinotifica.admin.ch/annuncio)

## Sostanze vietate

Alcune sostanze sono soggette a restrizioni e divieti

⇒ vedi [www.ufam.admin.ch](http://www.ufam.admin.ch) ⇒ Temi ⇒ Prodotti chimici ⇒ Informazioni per gli specialisti ⇒ Divieti e limitazioni d'impiego.

## Omologazione di biocidi

I disinfettanti, gli insetticidi, i fungicidi ecc. rientrano nei cosiddetti biocidi, soggetti all'obbligo di omologazione (v. scheda informativa B03 pubblicato su [www.chemsuisse.ch/it](http://www.chemsuisse.ch/it)). L'obbligo di omologazione si applica anche ai prodotti fitosanitari (v. scheda informativa B04).

## Disposizioni in materia di pubblicità

La pubblicità dei prodotti chimici non deve trarre in inganno sulla loro pericolosità per l'essere umano e l'ambiente né indurre a un loro utilizzo o smaltimento inappropriato.

Sono vietate diciture quali «**non velenoso**», «**non tossico**» o «**innocuo**».

Inoltre, ogni pubblicità per biocidi o prodotti fitosanitari deve recare in modo chiaramente evidenziato le seguenti diciture:

⇒ «Usare i biocidi con cautela» rispettivamente «Usare i prodotti fitosanitari con cautela». Si possono sostituire le espressioni «biocidi» o «prodotti fitosanitari» con designazioni più precise del tipo di prodotto.

⇒ «Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto».

Ulteriori informazioni sulle pubblicità sono ottenibili sul sito Internet [www.organodinotifica.admin.ch/pubblcitta](http://www.organodinotifica.admin.ch/pubblcitta).

## Obblighi di informare

Nell'ambito della vendita a distanza (Internet, catalogo, fax, ecc.) i clienti devono essere informati sulle proprietà pericolose dei prodotti chimici. È quindi necessario comunicare i pittogrammi di pericolo, l'avvertenza nonché le frasi H relative al prodotto.

## Restrizioni concernenti la fornitura

La vendita dei prodotti chimici dei **gruppi 1 e 2** è vincolata a disposizioni supplementari. I gruppi di prodotti interessati sono riportati in forma tabellare nelle schede informative A04 e A05 pubblicate sul sito [www.chemsuisse.ch/it](http://www.chemsuisse.ch/it).

**Per questi prodotti vige, per principio, quanto segue:**

- La consegna può essere eseguita solo da una persona titolare di un certificato di conoscenze specifiche (v. scheda informativa C04 pubblicata sul sito [www.chemsuisse.ch/it](http://www.chemsuisse.ch/it)).
- I clienti devono essere informati su pericoli, misure di protezione necessarie e modalità di smaltimento conformi alle disposizioni.
- I prodotti chimici del gruppo 2, come pure determinati biocidi e prodotti fitosanitari del gruppo 2 non possono essere forniti a privati.
- Per i prodotti chimici del gruppo 2, assicurarsi che siano consegnati solo agli adulti ⇒ ad es. consegna per raccomandata "Mani proprie".
- La fornitura di campioni di prova di questi prodotti è vietata.

## Prodotti per solo uso commerciale

I prodotti destinati unicamente a utilizzatori commerciali o professionali non devono essere provvisti di un'apposita chiusura a prova di bambini o di simboli di avvertimento percettibili al tatto. Per questo motivo ci si deve assicurare che questi prodotti non finiscano nei canali generali di distribuzione ⇒ Dichiarare sull'etichetta e nella scheda di dati di sicurezza (alla sezione 1 o 15) che si tratta di «prodotti destinati unicamente agli utilizzatori commerciali».

## Disposizioni per l'invio

Durante il trasporto o l'invio per posta, le disposizioni della legge in materia al trasporto (ADR) devono essere rispettate. Informazioni generali concernenti l'invio per posta di merci pericolose sono disponibili all'indirizzo [www.posta.ch](http://www.posta.ch) ⇒ spedizione ⇒ pacchi Svizzera ⇒ merci pericolose.

**Importante:** I gruppi di imballaggio si riferiscono unicamente al trasporto e non sono identici ai gruppi 1 e 2, menzionati sopra, che riguardano invece solo la fornitura / vendita di prodotti chimici.

## Dove posso trovare ulteriori informazioni?

Visitate il sito Internet delle campagna informativa sul nuovo sistema di etichettatura secondo il GHS ⇒

[www.cheminfo.ch/it](http://www.cheminfo.ch/it)

L'Organo di notifica per prodotti chimici informa sugli obblighi di annuncio e di omologazione

⇒ [www.organodinotificachim.admin.ch](http://www.organodinotificachim.admin.ch)

Le autorità di esecuzione cantonali informano e forniscono supporto alle aziende per l'adempimento dei loro obblighi. In merito sono disponibili su Internet apposite schede informative.

⇒ [www.chemsuisse.ch/it](http://www.chemsuisse.ch/it) ⇒ Schede informative

Le leggi e le ordinanze sono disponibili all'indirizzo [www.admin.ch/opc/it/](http://www.admin.ch/opc/it/) ⇒ Raccolta sistematica del diritto federale (RS) ⇒ 813 Prodotti chimici

*Disclaimer: Per motivi di chiarezza e leggibilità, le informazioni qui riportate sono state semplificate; non intendono sostituirsi agli accertamenti personali del diritto vigente. Non costituiscono alcuna base legale e da esse non decorre alcun diritto giuridico.*